

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

**REG. n.188**

**OGGETTO: Autorizzazione prolungamento ricovero disabile psichico c/o la casa protetta di Caltagirone gestita dalla Soc. Cooperativa " La Speranza".**

**Periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2013.**

***COMUNE DI MUSSOMELI***

Provincia Regionale di Caltanissetta



***GIUNTA COMUNALE***

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 12,30 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	}	<b>SINDACO</b>	
2)	NUCERA VINCENZO		}	<b>ASSESSORI</b>
3)	SORCE SEBASTIANO			
4)	GELSOMINO FRANCESCA			

5)	LA PIANA GAETANO	
6)	=	=
7)	=	=

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.to Dott.ssa Nicastro Maria

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### **L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**PREMESSO CHE la L-R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, affida ai Comuni il compito di assicurare l'assistenza e la risocializzazione dei soggetti affetti da disabilità pschica;**

**CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi dall'ospedale psichiatrico, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare , si rende necessario assicurare una condizione di vita all'interno di strutture residenziali e, al tempo stesso, tendere alla risocializzazione e al reinserimento sociale degli ospiti;**

**CHE ha seguito di specifica richiesta dell'U.S.L. di Mussomeli Dipartimento Salute Mentale la giunta municipale con propria deliberazione ha autorizzato nel mese di Giugno 2001 il ricovero dell'utente Amico Salvatore nato a Mussomeli il 16.02.1962i, presso la comunità per disabili psichici gestita dalla Soc. Cooperativa " La Speranza " di Caltagirone ;**

**DATO ATTO che in data 31.12.2012 andrà a scadere la convenzione sottoscritta con la Soc. Cooperativa Sociale sopracitata afferente il ricovero del Sig. Amico Salvatore;**

**CHE a tal fine, con nota prot. n. 25299 del 29.11.2012 è stato richiesto al Dipartimento di Salute Mentale valutazione dell'U.V.M. per il prosieguo del ricovero dell'utente sopracitato accertato da parte dell'assistente sociale che lo stesso non ha familiari in grado di prendersene cura e non sussistono le condizioni socio-ambientali per un ritorno in famiglia;**

**VISTA la nota prot. n. 09/CSM del 21.12.2012 di riscontro dell'Azienda U.S.L. di Mussomeli Dipartimento Salute Mentale, da cui si evince la necessità della prosecuzione del ricovero dell'utente sopracitato presso la Casa Protetta gestita dalla suddetta società cooperativa, per il periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2015;**

**VISTA , altresì, la nota acquisita al nostro Ufficio da parte della Soc. Cooperativa La Speranza di Caltagirone con la quale è stata comunicata la disponibilità al proseguimento del ricovero dell'utente sopracitato;**

**VISTA la L.R. n. 87/81 che prevede per gli ospiti bisognosi di trattamento sanitario differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, entro il limite**

massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza. Detta integrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul fondo sanitario nazionale nie cui confronti l'A.c. provvederà ad esercitare azione di rivalsa:

**ACCERTATO** che l'utente sopracitato ha una invalidità del 100%, certificata dalla commissione medica dell'ASP e, pertanto, si rende necessario corrispondere un'integrazione pari al 100% della retta di ricovero;

**RITENUTO**, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di €. 41.896,20 così descritta :

- quanto ad €. 20.396,20 graverà sul bilancio 2013
- quanto ad €. 21.500,00 graverà sul bilancio 2014

**CHE** in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione , redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere alla prosecuzione del ricovero del Sig A.S. presso la struttura sopracitata per il periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2014;

**VISTA** la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti aanche le norme di cui al T.U. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**VISTO** il regolamento degli uffici e dei servizi;

## **PROPONE**

**Per quanto in premessa:**

- 1) Autorizzare la prosecuzione del ricovero del Sig Amico Salvatore nato a Mussomeli il 16.02.1961 presso la Casa protetta per disabili psicici gestita dalla Soc. Coopertiva Sociale “ La Speranza “ di Caltagirone con sede in Via Tenente Cataldo n. 7 , per il periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2014 per un importo complessivo di €. 41.896,20;
- 2) Approvare l'allegato schema di convenzione , redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;
- 3) Prenotare la spesa occorrente per il predetto ricovero ammontante a complessivi €. 41.896,20 da farsi gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:
  - quanto ad €. 20.396,20 sul bilancio 2013;
  - quanto ad €. 21.500,00 sul bilancio 2014;

dando atto che la somma pari al 50% di quella impegnata sarà rimborsata a seguito del diritto di rivalsa da parte di questo comune, da parte dell'ASP di Caltanissetta

- 4) **Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa le determinazioni conseguenti il presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa discendente dal presente provvedimento e la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale La Speranza di Caltagirone che gestisce la Casa Protetta per disabili mentali, per il ricovero del sunnominato Sig. Amico Salvatore.**
- 5) **La somma complessiva di €. 41.896,20 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 Prestazioni di servizio relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio 2013/2014.**
- 6) **Per l'annualità 2013/2014 trattandosi di prestazioni relative a servizi a cui l'ente è obbligato per legge le somme di €. 20.396,20 e 21.500,00 dovranno essere inserite nel pertinente intervento di bilancio, 2013-2014 ove le somme saranno previste ed impegnate a norma dell'art. 183, commi 2 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.**

#### **LA GIUNTA**

**VISTA la proposta che precede;**

**RITENUTA la propria competenza;**

**VISTI i pareri richiesti dell'art.53 comma 1,2 della legge n. 14/90 recepita con L.R. n. 4 espressi in questi termini;**

**-Parere favorevole ;**

**- Parere Contabile favorevole;**

**Ad unanimità di voti resi in forma palese;**

#### **DELIBERA**

**Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Servizi sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.**

**Stante l'urgenza di provvedere la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene dichiarata immediatamente esecutiva.**



# **COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di Caltanissetta**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONVENZIONE PER IL RICOVERO DI UN DISABILI PSICHICO  
PRESSO LA CASA PROTETTA GESTITA DALLA SOC. COOP.  
SOC. "LA SPERANZA" DI CALTAGIRONE**

REP. N. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaundici.....il giorno ..... del mese di ..... in  
Mussomeli nei locali del Palazzo Municipale

Innanzitutto a me Dott. ssa \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Mussomeli

*SONO COMParsi*

Da una parte l'Amministrazione Comunale, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa..... responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con determinazione Sindacale n. 50 del 29.10.2003 ai sensi dell'art. 56 della legge n.142 /90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazione, domiciliata per la carica presso il Comune di Mussomeli C.F 8100113085

*E*

Dall'altra il/la ..... nato a ..... il ....., rappresentante dell'Ente Casa Protetta ..... gestita dalla Soc. Cooperativa..... con sede legale a ..... Via..... sn. P.I....., iscritta al numero Repertorio Economico Amministrativo n. .... del ..... nel registro delle imprese di Palermo e con D.A. n.263 del 26.02.2011 iscritta al n. 1407 dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati previsti ex art. 26 della L.R.22/86 per la stipula di convenzione con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di inabili per la tipologia di Comunità Alloggio per una ricettività di n. 10;

Enti che nel prosieguo verranno denominati Amministrazione Comunale ed Ente

Detti componenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certo

## **PREMETTONO**

**CHE l'Amministrazione Comunale di Mussomeli in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio- assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;**

**CHE nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare , e al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;**

**CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.**

**CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziale trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4<sup>a</sup> comma, lett.c della legge regionale 22//86 e nella legge n.142/90 capitolo VIII recepita con l'art.1,comma 1 lett.e) della L.R. n. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;**

**CHE il predetto Ente S. Cooperativa "Azione Sociale" che gestisce la Casa Protetta ..... con sede a ....., si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio- assistenziali , mettendo a disposizione , nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativa e di ispirazione: locali attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato,**

**CHE con gli atti G.M. n. .... Del..... e con atto n. ...., si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, impegnando la spesa complessiva per il biennio di €..... per il prolungamento del ricovero presso la ..... con sede a ..... Via ....., gestita dalla Soc. Cooperativa "....." con sede a ..... Via S. Vito sn. ;**



**CHE l'Ente ha prodotto:**

- a) **copia del Decreto di iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali , per la stipula di convenzione con i Comuni per lo svolgimento di attività assistenziali ;**
- b) **copia del certificato della CCIAA di attestante il nulla osta in materia antimafia;**
- c) **elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.**
- d) **Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione a favore del personale che espleta il servizio.**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**ART.1**

**OGGETTO ED UTENZA**

**L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente "Azione Sociale" per la gestione della Casa Protetta Villa Don Orione , sita a Palermo Via Cimbali s.n., in favore di persone parzialmente o non autosufficienti residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.**

**Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1 unità.**

**Possono essere accolte altresì persone in età adulta per disabilità fisica o psichica che non sono in grado di condurre una vita autonoma.**

**Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati , devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.**

**In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenza ammesse in eccedenza al numero concordato ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locali P.S. ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.**

**L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.**

**ART. 2**

**MODALITA' DI AMMISSIONE**

**L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale , anche attraverso le circoscrizioni.**

**L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale comunale .**

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

### **ART. 3**

#### **MODALITA' DI DIMISSIONE**

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Istituto a chiedere il rimborso della retta spettante fino al giorno dell'effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio. La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico – fisiche e sociali del soggetto allo scopo di consentire all'A.C., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' D'INTERVENTO**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;

- la riacquisizione di abilità individuale ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali,
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative ,anche assistite , favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione –lavoro, a seconda delle attitudini, della capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici ed i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale )
- l'Ente si impegna inoltre, in particolare:
  - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
  - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio ( con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
  - a garantire una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto dalla tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
  - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
  - a garantire prestazioni medico infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
  - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
  - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti previdenziali;
  - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;

- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune , sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti ,sulle loro condizioni psicotiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale ;
- a relazionare all'A.C. annualmente sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni resi, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamsi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

#### **ART. 5 PERSONALE**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato ,socio-lavoratore o dipendente il seguente personale ,garantendole la professionalità:

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo –economico , munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;
- c) un assistente sociale ( anche in convenzione )
  - Ausiliare servizi tutelari;

1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo comunque la presenza di numero uno unità nelle ore notturne ( all'interno del turno contrattuale) ;

L'Ente s'impegna a mantenere il rapporto operatore utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne.

L'Ente s'impegna a mantenere il rapporto operatore /utente anche nelle festività a garantire comunque la presenza di una unità nelle ore notturne;

- Ausiliari servizi generali:
- Infermiere professionale :
- 1 per 20 utenti per due turni contrattuali , garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore ;

- un addetto lavanderia, stireria, guardaroba 1 per 30 ospiti ;
- un cuoco , un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre 80 un altro ausiliario ;
- un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- un portinaio custode – centralinista;
- un medico in convenzione;

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione .

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

#### *ART.6*

#### **OBBLIGHI**

L'Ente si impegna inoltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e/o applicare le relative norme in materia di cooperative sociali, con finalità assistenziali. Nel caso di inottemperanza il Comune oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al servizio svolto dall'ente con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione della posizione assicurativa. La comunità non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione , né avranno titolo per richiedere alcun risarcimento .

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione attestante il pagamento degli stipendi ed il regolare versamento dei contributi previdenziali se previsti. Rimane a carico della comunità alloggio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati- a persone e/o cose o a terzi per colpa anche lieve dei loro lavoratori in relazione alle prestazioni della presente convenzione.

La Casa Protetta è obbligata ad allegare ad ogni fattura il DURC, nonché le attestazioni di avvenuto pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio delle retribuzioni previste dal C.C.N.L.

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione, a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

#### **ART. 7**

##### ***PRESCRIZIONE***

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

#### **ART.8**

##### **FRUIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibile. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

#### **ART. 9**

##### **ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazioni sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio;

#### **ART. 10**

##### **CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

**L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo approvazione degli ospiti;**

#### **ART.11**

#### **VOLONTARIATO**

**L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e da obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C.e senza la corresponsione di alcun compenso . I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare , gratuita e professionalmente qualificata.**

**Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.**

#### **ART.12**

#### **PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA**

**L'A.C promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.**

**L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.**

#### **ART. 13**

#### **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito una retta giornaliera sulla base dei prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C si impegna a corrispondere all'ente:

- un retta giornaliera di € 40,30 compresa la compartecipazione dell'utente a carico del Comune;

- una integrazione retta giornaliera € 40,30 per oneri di tipo sanitario a carico dell'ASP nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

La suddetta somma sarà liquidata posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili e presentazione di fattura.

#### **ART. 14**

##### ***RIMBORSO***

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodi di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativi dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all' A.C a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### **ART.15**

##### **INTEGRAZIONE RETTA**

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'ASP competente corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai



**maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche.**

#### **ART.16**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

**La presente convenzione ha la durata di anni due a partire dal  
E' escluso il rinnovo tacito .**

**L'A.C. può con deliberazione motivata, prima della scadenza della convenzione sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.**

**Sino all'eventuale rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'Utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte della A.C. all'inserimento di nuovo soggetti. Il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto nell'ipotesi di dimissione o di decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. l'inserimento di nuovi soggetti.**

#### **ART.17**

##### **RECESSO DELLA CONVENZIONE**

**L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.**

**Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.**

**Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.**

**Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.**

#### **ART.18**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

**Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un Collegio Arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti nel settore.**

**Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico –assistenziale il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.**

**ART.19  
REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE**

**Sono a carico dell'Ente contraente tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore ai fini del computo dei diritti di segreteria è di complessive €.**

**È soggetta a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.**

**ART. 20  
RINVIO**

**Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.**

**Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Caltanissetta.**

**Previa lettura e conferma le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.**

**Dattiloscritto sotto la mia direzione da impiegati di mia fiducia, consta di n.      fogli di cui occupa n.      facciate oltre la presente.**

**L'ENTE CONTRAENTE**

**II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE**

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO GENERALE**



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE  
/CASA PROTETTA/**

Il giorno \_\_\_\_\_ nei  
locali \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tra l'Amministrazione comunale  
di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal  
sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica  
presso \_\_\_\_\_  
e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante  
dell'Ente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_  
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del  
competente  
Assessorato regionale enti locali decreto  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo/casa  
protetta/Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ posti letto.

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale  
di \_\_\_\_\_  
in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al  
proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della  
persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati  
requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in  
condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura  
residenziale una maggiore tutela rispetto al loro domicilio, l'A.C. intende assicurare  
una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale  
risposta una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C.  
ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili mentali in alternativa alla  
gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla  
scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e  
professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività  
svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed  
ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze  
dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1 comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
  - che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ predetto Ente \_\_\_\_\_ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente \_\_\_\_\_ perla gestione della casa di \_\_\_\_\_ perla gestione della casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. \_\_\_\_\_ unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

## **Art. 2**

### **Modalità di ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circostrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C. riportante anche il programma individuale di assistenza approvato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

## **Art. 3**

### **Modalità di dimissione**

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per

**libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.**

**In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.**

**La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.**

#### **Art. 4**

##### **Modalità d'intervento**

**Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:**

- **a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;**
- **a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti-2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;**
- **a garantire – nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo – una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;**
- **a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile ;**
- **a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;**
- **ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;**
- **ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;**
- **a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;**
- **a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;**
- **a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;**
- **a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;**

- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## Art. 5

### Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

#### Casa di riposo/casa protetta

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economista, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:
  - casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali;
  - casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività a garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) ausiliari servizi generali:  
casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- f) infermiere professionale:
  - casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
  - casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali, garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);
- g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba - casa di riposo: 1 per 30 ospiti;
- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino a 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;
- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- l) un portinaio-custode-centralinista;
- m) un medico in convenzione;
- n) un animatore in convenzione;
- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;



- p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare : psicologo, dietista, barbiere, ecc...).

## **Comunità alloggio**

Con riguardo alla tipologia Comunità alloggio per anziani ed adulti inabili siccome definita dallo standard regionale e dal regolamento-tipo per l'accoglienza di 8/10 soggetti in strutture inserite nel normale contesto abitativo (appartamenti di civile abitazione), in parte autogestite dagli stessi ospiti, ove possibile, è da prevedersi la presenza del seguente personale:

- a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;
- c) 1 ausiliario;
- d) 1 infermiere professionale (ad ore e/o in convenzione) con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- e) 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;
- f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc... \_\_\_\_\_).

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

## **Art. 6**

### **Trattamento economico**

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

## **Art. 7**

### **Prescrizioni**

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

## **Art. 8**

## **Limiti capacità ricettiva**

**La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali “case di riposo” non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell’A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la loro autonomia in costanza di ricovero all’interno della medesima struttura.**

### **Art. 9**

#### **Fruizione del servizio pubblico**

**I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all’interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili. L’A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell’Ente.**

### **Art. 10**

#### **Assenza per ricovero in ospedale**

**Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l’ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l’ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all’A.C. entro tre giorni dal ricovero. L’ente dovrà mantenere i rapporti con l’ammalato durante il ricovero ospedaliero.**

**Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all’interno della struttura al suo rientro.**

**E’ facoltà dell’A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l’eventuale revoca dell’autorizzazione al ricovero in istituto.**

### **Art. 11**

#### **Continuità del servizio**

**L’Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l’assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall’A.C. a nulla rilevando la conclusione dell’esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.**

### **Art. 12**

#### **Volontariato**

**L’Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell’attività assistenziale. L’Ente risponde a tutti gli effetti dell’opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l’assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell’A.C. e senza**

la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati e appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunte alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

## Art. 13

### Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## Art.14

### Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito:

- una retta giornaliera di €. 40,30 per spese sanitarie da liquidare con scadenza mensile;
- una retta giornaliera di €. 40,30 compresa la compartecipazione dell'utente da liquidare con scadenza mensile;

La retta giornaliera di cui sopra si articola in €. .... per vitto e €. ..../L.42.000 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente ;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

## Art. 15

### Rimborsi

**Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.**

**Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.**

**Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.**

**Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.**

**I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.**

## **Art. 16**

### **Integrazione retta**

**Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata dall'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitarne azione di rivalsa.**

## **Art.17**

### **Durata della convenzione**

**La presente convenzione ha la durata da anni ..... a decorrere dalla data della sottoscrizione.**

**E' escluso il rinnovo tacito.**

**L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.**

**Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.**

## **Art. 18**

### **Recesso dalla convenzione**

**L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.**

**Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.**

**Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.**

## **Art.19**

### **Clausola arbitrale**

**Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.**

## **Art. 20**

### **Validità della convenzione**

**La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:**

- **la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;**
- **il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip.casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;**
- **l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.**

## **Art. 21**

### **Rinvio**

**Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.**

## **Art. 22**

### **Registrazione convenzione**

**Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.**

## **Art. 23**

## **Foro competente**

**In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di \_\_\_\_\_.**